



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it

GTZ DESIGNEATION

TESYS

lavoropiu®

BACEDO
CREATIONS

Aeritalia

sky sport

KINTO

Lete

Herbalife

ADISPORT
SPORT FLOORING



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 581

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- Comunicato Ufficiale N. 150/A del 29.01.2026 – inerente l'abbreviazione termini ultime giornate Campionati Calcio a 5 25-26 (all.1);
- Comunicato Ufficiale N. 151/A del 29.01.2026 – inerente l'abbreviazione termini Fasi Finali assegnazione scudetti Campionati Nazionali Calcio a 5 e altre gare 25-26 (all.2);
- Comunicato Ufficiale N. 152/A del 29.01.2026 – inerente i termini abbreviati Fasi Finali della Coppa Italia Calcio a 5 25-26 (all.3).

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare n. 29 del 23.01.2026 - Circolare 4/2026 Centro Studi Tributari LND (all.4).

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 DI SERIE A, A2 ELITE, A2, B MASCHILE, SERIE A, B FEMMINILE ED ALLE ULTIME DUE GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (STAGIONE SPORTIVA 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5, avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle ultime quattro gare dei campionati di Serie A, A2 Elite, A2, B maschile, Serie A, B femminile ed alle ultime due gare del campionato under 19 maschile e femminile (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento al risultato delle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Il deposito del preannuncio di ricorso, del ricorso e delle controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, all'indirizzo istituzionale (pec del giudice sportivo) (e comunque essere depositati presso la sede della Divisione Calcio a 5) e notificato con le medesime modalità alla controparte, nei termini sopra precisati.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del reclamante, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti, se richiesti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio è di un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è di 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente la data dell'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni nei termini di cui sopra a mezzo pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2025-2026 RELATIVI:

- ALLA FASE DEI PLAY OFF E PLAY OUT PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DEI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 ELITE MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II FASE E GARE DEI PLAY-OFF PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE E FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2025/2026, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla corte di Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle seguenti gare:
 - fase dei play-off e play-out per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Maschile di calcio a 5;
 - fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Femminile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 Elite maschile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 maschile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie B maschile di calcio a 5;
 - fase di play off del campionato nazionale di serie B Femminile di calcio a 5;

- l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia under 19 maschile e femminile di calcio a 5;
- gare della fase nazionale del campionato under 21 regionale di calcio a 5 per l’ammissione alla final four della fase nazionale;
 - gare della fase nazionale del campionato under 19 regionale di calcio a 5 per l’ammissione alla final four della fase nazionale;
 - fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati regionali per la promozione al campionato di serie B maschile e femminile stagione sportiva 2026/2027;
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con esclusivo riferimento al risultato delle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
 - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce “varie”;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
 - l’introduzione dei ricorsi, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si pronuncerà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la relativa decisione sarà pubblicata in pari data;
 - le impugnazioni avanti la Corte sportiva d'appello nazionale, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
- Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte, del reclamo e delle eventuali controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DI CALCIO A 5 DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE (FINAL EIGHT) – SERIE A FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE A2 MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE B MASCHILE (FINAL EIGHT), SERIE B FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE (FINAL FOUR), STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali di Calcio a 5 della Coppa Italia Serie A Maschile (Final Eight) – Serie A Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A2 Elite Maschile (Final Four), Serie A2 Maschile (Final Four), Serie B Maschile (Final Eight), Serie B Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Under 19 Regionale Maschile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) – per la Fase Finale della Fase Nazionale del Campionato Regionale Under 21 Maschile (Final Four) – Stagione Sportiva 2025/2026;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare delle Fasi

Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali ricorsi, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
 - l'introduzione dei ricorsi, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti (ed agli organi di Giustizia Sportiva) e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
 - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e le relative decisioni saranno pubblicate nello stesso giorno della riunione;
 - Le impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 23 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 29

Oggetto: Rottamazione-*quinquies* – Agenzia Entrate-Riscossione – Modalità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2026

Oggetto: Rottamazione-*quinquies* – Agenzia Entrate-Riscossione – Modalità

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies*, esclusivamente in via telematica, entro il **prossimo 30 aprile**.

La Rottamazione-*quinquies* riguarda tutti i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:
-imposte a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia Entrate sulle dichiarazioni annuali;
-contributi previdenziali dovuti all’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamenti;
-sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

Purchè riferiti alle fattispecie sopra elencate, rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies* anche i carichi già oggetto delle prime tre Rottamazioni o del “Saldo o Stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia del beneficio a seguito del mancato pagamento degli importi dovuti, nonché della Rottamazione-*quater* e della Riammissione alla Rottamazione-*quater* per i quali alla data del 30 settembre 2025 si sono persi i benefici in quanto non tutte le rate sono state pagate.

Non rientrano, quindi, nell’ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies*, le sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada dalla Polizia Locale dei Comuni, né quelle relative alla tassa sui rifiuti, bollo auto, ecc. in quanto affidate da Enti Locali e dalle Regioni né, come sopra riportato, i debiti derivanti da attività di accertamento.

Per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies*, si utilizzano i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate-Riscossione sul proprio sito internet; sono possibili due modalità alternative:

-in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire; in tal caso l’Agenzia Entrate-Riscossione propone esclusivamente i carichi definibili;

-in area pubblica compilando l’apposito *form*.

Sarà necessario indicare l’indirizzo e-mail (**non PEC**) per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

E’ possibile richiedere il **Prospetto informativo** direttamente dall’area **riservata** dell’Agenzia Entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione Agevolata”, compilando l’apposita schermata: Il sistema invierà entro le successive 12 ore una e-mail, all’indirizzo indicato con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. Il prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento che possono essere definite e l’importo delle somme dovute in caso di adesione all’agevolazione e degli interessi di dilazione previsti in caso di rateazione.

Il Prospetto può essere richiesto anche nell’area pubblica del sito dell’Agenzia compilando il *form* disponibile nella sezione “Definizione Agevolata” (Rottamazione-*quinquies*).

L’Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026 invia al soggetto che ha presentato la domanda di adesione una comunicazione di:

-**accoglimento** contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alle soluzioni rateali indicate nella domanda di adesione, i modelli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio c/c;

-eventuale **diniego** con le relative motivazioni.

A seguito della domanda, l’Agenzia non avvierà nuove procedure esecutive e sosponderà quelle già avviate.

Con l’adesione alla Rottamazione-*quinquies*, il contribuente ha la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando **unicamente** le somme a titolo di capitale e quelle per spese di notifica; non sono, quindi, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-*quinquies* si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento è previsto o in **unica soluzione** entro il prossimo 31 luglio o in un numero massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo – di importo non inferiore a 100,00 euro a rata – alle seguenti scadenze:

- la 1^a, la 2^a e la 3^a rata, rispettivamente entro il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla 4^a alla 51^a rata, rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno;
- dalla 52^a alla 54^a rata, entro il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2025.

Il pagamento rateale comporta l’applicazione **dell’interesse annuo del 3%** a decorrere dal 1° agosto 2026.

Per completezza di trattazione, si fa presente che con l’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge di Bilancio 2026, è data facoltà agli Enti Locali ed alle Regioni di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni – *definizione agevolata* – per i propri tributi, con esclusione dell’IRAP e delle addizionali a tributi erariali, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.